

COMUNE DI BONDO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep n. ____

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDO E DI RONCONE

al fine della equa ripartizione degli oneri riguardanti la gestione, nel comune interesse, della stazione di pompaggio sita in località Polina (Comune di Roncone).

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì ____ del mese di ____, presso la sede municipale di Bondo, tra i signori:

1. GIUSEPPE BONENTI, nato a Tione di Trento il 21.06.1964, residente a Bondo (Tn), Sindaco pro – tempore del Comune di Bondo, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che egli qui legalmente rappresenta (codice fiscale 00271920225), giusta deliberazione del Consiglio comunale n. __ di data ____, esecutiva a norma di legge;

2. VINCENZO TODARO, nato a Trento il 09.07.1958, Segretario del Comune di Roncone, che agisce in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che egli qui legalmente rappresenta (codice fiscale 00367180221), giusta deliberazione del Consiglio comunale n. __ di data ____, esecutiva a norma di legge.

Premesso che i Comuni di Bondo e di Roncone, per le motivazioni precisate nelle deliberazioni consiliari sopra richiamate, hanno concordato sulle necessità di ripartire equamente tra gli stessi gli oneri riguardanti la gestione, nel comune interesse, della stazione di pompaggio sita in località Polina:

Si conviene e si stipula quanto segue:

- ART. 1 -

Il Comune di Bondo è nominato Comune capofila con riferimento alla gestione, nel comune interesse, della stazione di pompaggio sita in località Polina, rimanendo a esso riservata la competenza per gli atti di assunzione delle spese necessarie per il

Allegato alla delibera di consiglio n. 17 del 02.04.2015
IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo dr. Todaro
IL SINDACO
f.to Erminio Rizzonelli

corretto funzionamento della stazione di pompaggio in questione, nonché gli atti conseguenti.

- ART. 2 -

Le spese inerenti la gestione ordinaria e straordinaria, una volta assunte con le modalità di cui all'art. 1), sono ripartite nella percentuale del 60% (sessanta per cento) a carico del Comune di Bondo e del 40% (quaranta per cento) a carico del Comune di Roncone.

In particolare, il Comune di Bondo invierà entro il mese di marzo il rendiconto di tutte le spese sostenute nel corso dell'anno precedente, unitamente al prospetto di previsione delle spese relative all'esercizio in corso. Il rimborso degli importi dovuti da parte del Comune di Roncone verrà effettuato in un'unica rata entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al preventivo inviato e al conguaglio risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

- ART. 3 -

Oggetto della presente convenzione sono le spese generali di funzionamento e quelle per riparazioni e/o manutenzioni sia ordinarie che straordinarie (energia elettrica, pulizie, acquisto di nuovi elementi strutturali o interventi di sostituzione e di riparazione degli stessi ecc).

- ART. 4 -

Le spese di cui sopra possono essere effettuate dal Comune di Bondo dopo aver assunto il preventivo parere scritto del Comune di Roncone. Detto parere deve pervenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, ridotto a 8 giorni nel caso di spese ritenute urgenti. Qualora il parere non venga trasmessa entro tale termine, lo stesso si intende espresso favorevolmente in base al principio del silenzio assenso. Si prescinde dalla richiesta del parere per le spese indicate dall'art. 15, comma 2,

lettera d) ed e), del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L. (spese a calcolo o dovute in base a contratti o disposizioni di legge).

- ART. 5 -

Il Comune di Bondo è altresì autorizzato all'assunzione di spese per gli interventi urgenti di riparazione purché ne venga comunque data immediata comunicazione al Comune di Roncone. In assenza di tale immediata comunicazione, e qualora non venga comunque dimostrata l'esigenza nonché l'urgenza della spesa, la stessa sarà imputata per l'intero al Comune di Bondo.

- ART. 6 -

La presente convenzione ha durata di dieci anni dalla data di stipulazione, salva la possibilità di approvare una nuova convenzione per regolare i rapporti necessari per la corretta riscossione del canone di depurazione da rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento.

I Comuni assumono l'obbligo di reciproca informazione e consultazione per tutte le necessità inerenti la gestione, nel comune interesse, della stazione di pompaggio in questione.

- ART. 7 -

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 trattandosi di atto posto in essere tra enti pubblici territoriali. Non vi è altresì obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1 della tabella allegata, trattandosi di atto posto in essere dai Comuni e non riguardante la gestione del patrimonio.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2**bis** della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.

COMUNE DI BONDO Bonenti Giuseppe

COMUNE DI RONCONE Todaro Vincenzo